



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO

Ufficio Sportello attività produttive

VIA V. ALFIERI, 6 - 38122 TRENTO

tel 0461-884829 - fax 0461-884379

ufficio.sportelloattivitaiproduttive@pec.comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico:

lun. mar. mer. ven. 8-12; gio. 8-16

Trento, 16 marzo 2021

Ordinanza contingibile e urgente n. 2920/2021

(da citare nella corrispondenza)

Oggetto: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Condizioni minime di svolgimento dei mercati di servizio, specializzati e contadini in attuazione delle misure stabilite per la "zona rossa" e fino al 6 aprile 2021.

IL SINDACO

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

preso atto che con delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, il cui termine è oggi fissato al giorno 31 gennaio 2021;

atteso che il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, vista la nota del Ministro della salute e il parere del Comitato tecnico scientifico, ha deliberato la proroga, fino al 30 aprile 2021, dello stato d'emergenza dichiarato in conseguenza della dichiarazione di "emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale" da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS);

considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia a seguito del riscontro di casi accertati sul territorio trentino;

ritenuto che in tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, è stato necessario determinare l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

visti:

- il decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nel testo convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
- il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nel testo convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;
- il decreto legge 30 luglio 2020 n. 83, recante: "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020", nel testo convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, che ha prorogato le disposizioni collegate allo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020;
- il decreto legge 7 ottobre 2020 n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020" che ha disposto la proroga dello stato di emergenza sanitario e delle misure finalizzate al contenimento dell'epidemia da COVID-19, fino al 31 gennaio 2021;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, che ha suddiviso il territorio nazionale in tre aree di rischio corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle Regioni del



BS OHSAS 18001:2007



SISTEMA DI GESTIONE
SICUREZZA CERTIFICATO

Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F. e P. IVA: 00355870221

tel. 0461/884111 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it



Paese;

- il decreto legge 2 dicembre 2020 n. 158, recante “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19” e il conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020;
- il decreto legge 18 dicembre 2020 n. 172, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”
- il decreto legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”;
- il **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021**, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»”, **in vigore dal 6 marzo 2021 al 6 aprile 2021**;
- il **decreto legge 13 marzo 2021 n. 30**, recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena” che regola le misure per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 per il periodo **dal 15 marzo 2021 al 6 aprile 2021**;
- l'**ordinanza del Ministro della salute 13 marzo 2021**, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Marche e nella Provincia autonoma di Trento”, che ha stabilito per la Provincia Autonoma di Trento l'applicazione delle misure di cui al capo V del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 (“**zona rossa**”) **per un periodo di 15 giorni decorrenti dal 15 marzo 2021**;

considerato che la situazione in atto impone la massima tutela della salute pubblica in funzione del contenimento di ogni ipotesi di diffusione del contagio, a seguito della possibile implementazione delle occasioni di contatto ed avvicinamento tra le persone in contesti nell'ambito dei quali non possa essere garantita la continua distanza di sicurezza di un metro tra individuo ed individuo;

preso atto che, con riferimento alla svolgimento dei mercati di servizio, mercati tipici, mercati specializzati e mercati contadini che si svolgono nel territorio del Comune di Trento, l'attuale assetto normativo emergenziale, come sopra richiamato prevede le seguenti disposizioni:

- **dal 15 al 30 marzo 2021 compreso (salvo proroga dell'ordinanza del Ministero della Salute che classifica la Provincia Autonoma di Trento in “zona rossa”):** sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici (d.p.c.m. 2 marzo 2021, Capo V - Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa, articolo 45, comma 2);
- **per le giornate del 3-4-5 aprile 2021:** sull'intero territorio nazionale, ad eccezione della zona bianca, si applicano le misure stabilite per la zona rossa (articolo 1, comma 5, d.l. n. 30/2021). Sono conseguentemente chiusi, salvo diversa classificazione della Provincia Autonoma di Trento in “zona bianca”, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici;

ritenuto di uniformare le disposizioni di cui sopra anche con riferimento ai **posteggi isolati** e al **commercio itinerante** su suolo pubblico, vietando la vendita di prodotti diversi dai generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici fino al 30 marzo 2021 compreso, salvo proroga dell'ordinanza del Ministero della Salute che classifica la Provincia Autonoma di Trento in “zona rossa”, e nelle giornate del 3-4-5 aprile 2021, salvo diversa classificazione della Provincia Autonoma di Trento in “zona bianca”;

vista l'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 67 del 13 marzo



2021, recante “Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”, di conferma dell'efficacia, a partire dal 15 marzo 2021 e fino al termine della sua vigenza, del contenuto dell'ordinanza del Presidente della Provincia n. 66 del 5 marzo 2021 prot. n. A001/2021/160887/1 in quanto coerente con l'applicazione delle misure di cui al Capo V del Dpcm 2 marzo 2021, anche con riferimento ai punti del dispositivo della stessa in cui si fa espresso riferimento alla “zona rossa”;

considerato che le amministrazioni locali, possono emanare provvedimenti più restrittivi rispetto a quelli disposti a livello nazionale ed in considerazione della necessità di proseguire con l'adozione di misure di controllo che permettano di conciliare oltre allo svolgimento delle attività economiche, anche la tutela della salute pubblica in funzione del contenimento di ogni ipotesi di ulteriore diffusione del contagio, a seguito della possibile implementazione delle occasioni di contatto ed avvicinamento tra le persone in contesti nell'ambito dei quali non possa essere garantita la continua distanza di sicurezza di un metro tra individuo ed individuo o l'utilizzo dei dispositivi individuali di sicurezza;

ritenuto di confermare, per quanto compatibili, i contenuti relativi alle misure e ai protocolli di sicurezza impartiti nella propria ordinanza sindacale n. 2636 del 10 marzo 2021, sulle condizioni minime di sicurezza per lo svolgimento dei mercati di servizio, specializzati, contadini, posteggi isolati su area pubblica e del mercato dell'economia solidale di Piazza Santa Maria Maggiore fino al 6 aprile 2021 compreso, con particolare riferimento all'afflusso massimo contemporaneo di tre persone ai banchi di vendita e alla disposizione di delimitazioni e segnaletica attorno ai posteggi, in quanto idonee a garantire il distanziamento interpersonale ed evitare assembramenti;

considerata l'opportunità per il **mercato di servizio n. 1 (mercato del giovedì)**, di **ricollocare i posteggi** di vendita autorizzati ad operare in **via Verdi e in Piazza Duomo** (negli spazi non occupati dal mercato specializzato n. 3), **fino al perdurare della classificazione di rischio della Provincia Autonoma di Trento in “zona rossa”**, in modo da distanziare i banchi e garantire spazi sufficientemente ampi per la clientela;

atteso che alcuni degli operatori commerciali del settore alimentare dispongono in prossimità dei loro posteggi di vendita di un allacciamento elettrico per l'utilizzo dei propri impianti, in ragione della parziale ricollocazione del mercato, si ritiene di ammettere l'utilizzo in deroga di gruppi elettrogeni e generatori elettrici dove non sia tecnicamente possibile procedere con l'allaccio alla rete. Si ritiene altresì di consentire l'accesso in zona ZTL ai veicoli degli operatori economici che saranno spostati in sede di riorganizzazione del mercato cittadino del giovedì;

reputato che la presente ordinanza sia formulata nell'interesse pubblico ma anche nell'interesse delle attività economiche private che potrebbero trovarsi sanzionate, fino alla chiusura coattiva delle stesse nel caso in cui le situazioni di assembramento e non rispetto delle regole dovessero degenerare, nonostante il loro impegno a rispettare quanto prescritto dai protocolli e dalle disposizioni provinciali e comunali;

ritenuto che l'efficacia della presente ordinanza debba esplicare i suoi effetti fino al perdurare della classificazione della Provincia Autonoma di Trento in zona rossa e comunque fino al 6 aprile 2021 compreso, fatta salva la possibilità di prorogarne l'efficacia, modificare o integrare il provvedimento con ulteriori disposizioni o restrizioni;

visto l'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

visto l'articolo 62 della legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige”;

ritenuto altresì che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

o r d i n a

1) per le giornate del 18 e del 25 marzo 2021, lo spostamento degli operatori del settore alimentare, agricolo e florovivaistico concessionari nel mercato di servizio n. 1, nei posteggi individuati in Via Verdi e in Piazza Duomo, secondo le indicazioni del Corpo Polizia Locale;

2) per la giornata del 1° aprile 2021:

- lo spostamento degli operatori del settore alimentare, agricolo e florovivaistico concessionari nel



mercato di servizio n. 1, nei posteggi individuati in Via Verdi e in Piazza Duomo, secondo le indicazioni del Corpo Polizia Locale, **solo se è prorogata** con ordinanza del Ministero della Salute la classificazione in **“zona rossa”** della Provincia Autonoma di Trento;

in caso di diversa classificazione di rischio:

- l'integrale applicazione dell'ordinanza sindacale n. 2636 del 10 marzo 2021;

3) fino al 30 marzo 2021 compreso (salvo proroga con Ordinanza del Ministero della Salute della classificazione della Provincia Autonoma di Trento in “zona rossa”) e per le giornate del 3-4-5 aprile 2021 (salvo diversa classificazione della Provincia Autonoma di Trento in “zona bianca”), la sospensione dell'attività di commercio al dettaglio su area pubblica svolta in forma itinerante e nei posteggi isolati, per la vendita di prodotti diversi dai generi alimentari, agricoli e florovivaistici;

3) il rispetto del contenuto, per quanto compatibile, delle misure e dei protocolli di sicurezza contenuti e richiamati nella propria ordinanza sindacale n. 2636 del 10 marzo 2021;

La presente ordinanza esplica i suoi effetti fino al 6 aprile 2021 compreso;

a v v e r t e c h e

- fino al 30 marzo 2021 e comunque fino a quando la Provincia Autonoma di Trento rimane classificata in “zona rossa”, nonché nelle giornate del 3-4-5 aprile 2021 (salvo diversa classificazione della Provincia Autonoma di Trento in “zona bianca”), **sono ammesse nell'ambito dei mercati, posteggi isolati e del commercio ambulante svolto in forma itinerante, le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici;**

- nel caso di violazione della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, troveranno applicazione le sanzioni previste dall'art 4 del decreto legge n. 19/2020 in relazione all'art. 3 del medesimo come convertito dalla legge n. 35/2020 e richiamato dall'art. 2 del decreto legge 33/2020 con le procedure ivi indicate che prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 ad € 1000,00 nonché, per le attività, la sanzione accessorie della chiusura della stessa fino a 30 giorni;

- le Polizie ad ordinamento Locale e Statale dovranno vigilare sul rispetto della presente ordinanza;

c o n s e n t e

a) l'utilizzo di gruppi elettrogeni e generatori laddove non sia tecnicamente possibile effettuare l'allacciamento elettrico;

b) l'accesso in zona ZTL ai veicoli degli operatori economici che saranno spostati in sede di riorganizzazione del mercato cittadino del giovedì;

i n f o r m a

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010 n. 104, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

d i s p o n e

- di trasmettere la presente ordinanza al Commissariato del Governo e a tutte le Forze di polizia presenti sul territorio ai fini del rispetto delle disposizioni in essa emanate;

- di dare notizia dell'adozione del provvedimento ai soggetti interessati, alle associazioni di categoria e alla cittadinanza, mediante pubblicazione all'albo pretorio *online*, a mezzo sito internet del Comune;

- di trasmettere altresì le misure indicate nei punti precedenti via PEC agli operatori titolari di concessione o spuntisti nel mercato di servizio n.1.

Visto la Dirigente
f.to - Katia Beatrici

Il Sindaco
- Franco Ianeselli

VT/vt



Destinatari:

- Servizio Polizia Locale
- Servizio Gabinetto e Pubbliche Relazioni
- Federazione provinciale coldiretti - Trento
- Comando provinciale Carabinieri - Sede di Trento
- Guardia di finanza - Comando provinciale Trento
- QUESTURA TRENTO UFFICIO GABINETTO
- ANVA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE VENDITORI AMBULANTI
- FIVA CONFCOMMERCIO - FEDERAZIONE ITALIANA VENDITORI AMBULANTI E SU AREE PUBBLICHE
- Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali